



DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N.18 del 24/02/2020

OGGETTO: Procedura di valore superiore a 1.000 € ed inferiore ai 40.000,00 per l'affidamento dell'assistenza sanitaria obbligatoria per il dipendente neoassunto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Codice CIG: ZBE2C3107C

Premesso che:

- Metro Srl ha l'obbligo di fornire assistenza sanitaria a tutti i propri dipendenti tramite iscrizione alla Cassa Sanitaria Cassagest, in collaborazione con Unisalute, in quanto applica il C.C.N.L. Autorimesse e Parcheggi;
- Il 17/01/2020 è stato assunto un dipendente;

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visti gli articoli:

- 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- lo Statuto di Metro S.r.l.;
- il C.C.N.L. Autorimesse e Parcheggi che prevede l'obbligo dell'assistenza sanitaria degli iscritti resa tramite copertura assicurativa;
- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- L'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Dato atto che:

- le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil Fit Cisl e Ultrasporti e per parte datoriale l'Aniasa, nel rinnovo contrattuale del 18 dicembre 2010 pattuirono l'istituzione dell'assistenza sanitaria integrativa con l'articolo 12. Sulla base di tale pattuizione, le società hanno l'obbligo di fornire l'assistenza sanitaria tramite iscrizione alla cassa Cassagest, in attuazione dell'Accordo di rinnovo di giugno 2013 del C.C.N.L. (per il personale dipendente dalle aziende esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale ed di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente) le aziende cui si applica il suddetto contratto. Il contributo che ciascun azienda è tenuta a versare per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato,

è stato convenuto in € 264,00 su base annuale, migliorando le prestazioni precedentemente garantite;

- nel rispetto del decreto Sacconi e per i benefici fiscali previsti dalle normative vigenti, il piano sanitario è stato realizzato da Cassa Sanitaria Cassagest, regolarmente iscritta all'anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della salute, in collaborazione con Unisalute (Società di Unipol Gruppo Finanziario). Le prestazioni vengono gestite ed erogate da Unisalute S.p.A.
- Per le ragioni precedentemente indicate il RUP ha ritenuto di dover derogare al principio di rotazione;
- il servizio da acquisire è reso, pertanto, al prezzo indicato da Cassagest;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per integrare la nuova assunzione nel piano sanitario per € 264,00;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente le ragioni che motivano la scelta nel rispetto delle normative, vengono qui di seguito specificate:

a	l'interesse che si intende soddisfare	Assicurare il nuovo assunto
b	l'oggetto del servizio/fornitura	Copertura Assicurativa
c	la durata	31/12/2020
d	il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro	
e	i termini, le modalità e le condizioni del servizio in oggetto sono contenute nella lettera di invito e nei suoi eventuali allegati;	
f	è stato giudicato inopportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame, in quanto trattasi di servizio non frazionabile, unitario ed omogeneo	
g	non è stato redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) previsto dal D.Lgs 81/2008, conseguentemente i costi di sicurezza sono pari a € 0,00, poichè non sono stati rilevati rischi da interferenza, quindi il costo è 0 (zero)	
h	l'operatore economico aggiudicatario si assumerà gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni	
i	il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni, è soggetta alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero disponibili	



	strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto
l	Trattandosi di importo inferiore a € 1.000,00 non è stato necessario avvalersi di piattaforme;
m	il criterio di aggiudicazione consiste nella valutazione da parte del Rup della congruità delle condizioni qualitative ed economiche acquisite

L'Op. Econ. sede CF/PI	Cassagest via del commercio 36,00154 Roma 10115611005
ha presentato la sua migliore offerta pari ad € 264,00	

Dato atto che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) riportato in oggetto, mentre all'Operatore Economico affidatario è stato richiesto il conto corrente dedicato alla Metro. su cui effettuare i pagamenti;

Constatato che l'operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti:

DETERMINA

- 1) di affidare, agli esiti delle risultanze della procedura, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di assistenza sanitaria obbligatoria a Unisalute tramite Cassagest via del commercio 36,00154 Roma
- 2) di impegnare la spesa di € 264,00 IVA esclusa;
- 3) non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di affidamento diretto;
- 4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
- 5) di confermare la l'assenza di rischi da interferenza;
- 6) il contratto sarà stipulato dalla Metro srl secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016; nello stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter D.lgs. 165/2001 attestante che l'aggiudicatario non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;

Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)